



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 350 TFT 08 del 15 marzo 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 15 marzo 2022

Per la Procura Federale partecipa in teleconferenza da remoto l'Avv. Alessandro Boscarino.

Presenza all'udienza il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n.510/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente Avv. Antonino Giannotta

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Giarre 1946;

sig. Nirelli Giulio (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Giarre 1946);

sigg. Barbagallo Gabriele, Civiletti Antonio, La Rosa Alessandro, Leotta Giuseppe Mattia, Pettinato Davide, Privitera Santo, Sessa Alfonso, Strano Angelo, Trovato Salvatore Marco e Zappalà Giuseppe, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Eccellenza - stagione sportiva 2020/2021.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi da 1 a 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 5978/196 proc. 5944/195 pfi/21-22 PM/sds, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ma hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive con allegati certificati medici. Il rappresentante della Procura Federale, presente in videocollegamento, ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 800,00 a carico della società A.S.D. Giarre 1946;

l'inibizione di mesi sette a carico del Presidente deferito sig. Nirelli Giulio;

squalifica per quattro giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Barbagallo Gabriele, Civiletti Antonio, La Rosa Alessandro, Leotta Giuseppe Mattia, Pettinato Davide, Privitera Santo, Sessa Alfonso, Strano Angelo, Trovato Salvatore Marco e Zappalà Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite limitatamente al ritardo nella trasmissione dei certificati medici richiesti relativi ai calciatori deferiti, che comunque coprono il periodo di attività sportiva in contestazione per la stagione sportiva 2020/2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Giarre 1946;

l'inibizione di mesi uno a carico del Presidente deferito sig. Nirelli Giulio;

Dispone altresì il proscioglimento dei calciatori deferiti sigg. Barbagallo Gabriele, Civiletti Antonio, La Rosa Alessandro, Leotta Giuseppe Mattia, Pettinato Davide, Privitera Santo, Sessa Alfonso, Strano Angelo, Trovato Salvatore Marco e Zappalà Giuseppe.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate

saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.511/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Meriense;

sig. Cicciari Nicola (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Meriense);

sigg. Buckson Gabriel, De Freitas David Fernando e Gomez Galiani Isaac, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Calcio a 5 serie C1 stagione sportiva 2020/2022.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 19.2.2022 proc. 6105/194 pfi/21-22 PM/mf, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale, presente in videocollegamento ha insistito nei motivi del deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Meriense;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Cicciari Nicola;

squalifica per quattro giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Buckson Gabriel, De Freitas David Fernando e Gomez Galiani Isaac.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2020/2021, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Meriense;

l'inibizione di mesi uno a carico del Presidente deferito sig. Cicciari Nicola;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Buckson Gabriel, De Freitas

David Fernando e Gomez Galiani Isaac.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 01 MARZO 2022

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA